

## DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

La LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n.284), di conversione, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) l'introduzione dell'art. 1-ter.

### Art. 1-ter.

Disposizioni relative **alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute**

- 1) **Le sanzioni** di cui all'articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **non si applicano relativamente alle comunicazioni effettuate per il primo semestre 2017, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.**
- 2) Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:
  - a. è in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con **cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA** dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al **codice fiscale** per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla **data e al numero della fattura**, alla base **imponibile**, all'**aliquota** applicata e all'imposta nonchè alla **tipologia dell'operazione** ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
  - b. in luogo dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di **importo inferiore a 300 euro**, registrate cumulativamente ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695, è **in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati del documento riepilogativo**. I dati da trasmettere comprendono almeno la **partita IVA** del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, **la data e il numero del documento riepilogativo**, nonchè l'ammontare **imponibile complessivo** e l'ammontare **dell'imposta complessiva** distinti secondo l'aliquota applicata.
- 3) Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.
- 4) Sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
- 5) Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
- 6) All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: "all'articolo 11, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 11, comma 2-bis".